

Edizione di venerdì 4 luglio 2014

DICHIARAZIONI

[Imposte e oneri rimborsati in Unico 2014](#)

di Fabio Pauselli

IMPOSTE SUL REDDITO

[Sempre valido il brocardo “do ut des”](#)

di Luigi Scappini

PATRIMONIO E TRUST

[Il trust per il passaggio dello studio professionale](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

CONTENZIOSO

[Vecchie sentenze che non muoiono mai](#)

di Massimiliano Tasini

ACCERTAMENTO

[Credito d'imposta nuovi investimenti: soggetti interessati](#)

di Sandro Cerato

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Buon compleanno Marinella](#)

di Chicco Rossi

DICHIARAZIONI

Imposte e oneri rimborsati in Unico 2014

di Fabio Pauselli

Come noto nella dichiarazione dei redditi è possibile fruire del beneficio fiscale della deduzione o detrazione di oneri, a condizione che l'onere venga sostenuto nel **periodo d'imposta di riferimento** (criterio di cassa) e che sia rimasto **effettivamente a carico del contribuente**. Sovente accade che le spese dedotte e/o detratte vengano **rimborsate in periodi d'imposta successivi** a quelli nel corso del quale la spesa è stata sostenuta, comportandone l'assoggettamento a **tassazione separata**. L'imposta dovuta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nei due anni precedenti a quello oggetto di rimborso, la cui liquidazione, previo un versamento in acconto del 20%, viene effettuata direttamente dall'Amministrazione Finanziaria.

Nella **sezione III del quadro RM** del modello Unico per le persone fisiche andranno indicate, quindi, tutte le somme conseguite a titolo di rimborso d'imposte o di oneri, **dedotti dal reddito complessivo** e per i quali si è fruito della **deduzione/detrazione** in periodi d'imposta precedenti quali, ad esempio:

- le spese mediche il cui rimborso è legato al versamento di premi assicurativi detraibili o di contributi deducibili;
- la compensazione nel mod. F24 dei crediti Inps .

Non andranno indicate quelle somme rimborsate per effetto di oneri versati dal contribuente per i quali **non spetta alcuna deduzione/detrazione d'imposta**; si pensi, ad esempio, alle spese sanitarie rimborsate per effetto di polizze assicurative i cui premi versati risultano indetraibili/indeducibili dal reddito complessivo.

Il caso più frequente di compilazione del quadro RM è relativo all'utilizzo **in compensazione**, mediante modello F24, **dei crediti Inps IVS** (artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione Separata) per i quali, nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, si era usufruito della deduzione dal reddito complessivo. In questi casi, infatti, la compensazione viene assimilata al rimborso dell'onere con conseguente assoggettamento a tassazione separata degli importi compensati.

Si pensi a un contribuente iscritto alla Gestione Commercianti Inps che nel modello Unico 2013 (redditi 2012) maturava un credito IVS utilizzato nel modello F24 nel corso dell'anno

2013 per compensare il saldo Irpef. Nel modello **Unico 2014** (redditi 2013) dovrà indicare, nel rigo **RP21** il totale dei contributi IVS versati nel corso del 2013 (senza scomputare il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione) e nel **quadro RM (rigo RM14)** l'importo compensato e l'**acconto dovuto**, pari al **20%**, da versare con **codice tributo 4200**. Qualora il credito **IVS fosse stato compensato con un debito IVS**, il contribuente avrebbe potuto indicare nel quadro RP, in luogo della procedura poc'anzi esposta, direttamente il **debito IVS pagato in eccedenza rispetto al credito compensato**, omettendo la compilazione del quadro RM.

IMPOSTE SUL REDDITO

Sempre valido il brocardo “do ut des”

di Luigi Scappini

Tempo addietro, in vista dell'appuntamento per il versamento degli acconti di novembre 2013, ci eravamo occupati della **rivalutazione** dei **redditi dominicale** e **agrario** effettuata, per il **triennio 2013-2015**, da parte dell'allora Governo Monti con l'articolo 1, comma 512 della **Legge n. 228/2012** (Legge di stabilità 2013), pensando che l'intervento, a distanza di più di un decennio dal precedente (articolo 3, comma 50 della Legge n. 662/1196), derivasse dagli annunciati, e diversamente non poteva essere, tempi biblici necessari per attuare l'attesa e necessaria **riforma** del **Catasto**, facente parte del pacchetto di riforme ritenute necessarie per una modernizzazione del Paese.

Ma così non è visto che in sordina il Governo è nuovamente intervenuto sui valori catastali dei terreni a mezzo dell'articolo 7 del D.L. n. 91/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014, il cd. Decreto crescita, e rubricato sibilinamente “*Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale*”.

Per effetto di quanto previsto al comma 4, a decorrere dal periodo di imposta 2013, ai soli fini delle imposte sui redditi, i **redditi dominicale** e **agrario** subiscono un **incremento** nelle seguenti misure:

- per il **biennio 2013-2014** in misura pari al **15%**;
- per il **2015** in misura pari al **30%** e
- a decorre **dal 2016** in misura pari al **7%**.

Rispetto alla precedente previsione, di fatto, il Governo opera un **incremento** considerevole per il **2015** e introduce una **rivalutazione permanente**, in caso di mancato buon fine della riforma catastale, nella misura calmierata del **7%**, sempreché, in ragione delle future necessità di gettito, non si intervenga ancora.

Esemplificando, ipotizziamo di avere un terreno iscritto in catasto con rendita dominicale e agraria pari a 100 euro ciascuna, di seguito per gli anni a venire si avranno i seguenti valori:

	Reddito dominicale	Reddito agrario
Rendita catastale	100	100
Rivalutazione ex Legge n. 622/1996	100X80% = 180	100X70% = 170

Valore biennio 2013-2014	180X15% = 207	170X15% = 195,50
Valore anno 2015	180X30% = 234	170X30% = 221
a regime dal 2016	180X7% = 192,60	170X7% = 181,90

Limitatamente ai **terreni agricoli**, nonché per quelli **non coltivati, posseduti e condotti** dai **coltivatori diretti** e dagli **lap** iscritti nella previdenza agricola, il Legislatore prevede un regime di favore, individuando l'aliquota rivalutativa nelle seguenti misure ridotte:

- **biennio 2013-2014 – 5%;**
- per il **2015 – 10%**

e quindi, in prima approssimazione, **incrementando**, rispetto alle **previsioni originarie**, solamente la rendita per il **2015**; ma così non è poiché, il silenzio del Legislatore per i periodi successivi a decorrere dal **2016** comporta la riconduzione di tali soggetti nel regime ordinario e quindi essi dovranno procedere a rivalutare le rendite applicando l'aliquota ordinaria del **7%**.

	Reddito dominicale	Reddito agrario
Rendita catastale	100	100
Rivalutazione ex Legge n. 622/1996	100X80% = 180	100X70% = 170
Valore biennio 2013-2014	180X5% = 189	170X5% = 178,50
Valore anno 2015	180X10% = 198	170X10% = 187
a regime dal 2016	180X7% = 192,60	170X7% = 181,90

Proprio in merito a detti soggetti, si ricorda come l'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n.12/E/13** a commento delle novità introdotte con la Legge n.228/2012, ha confermato come nell'ipotesi di terreni concessi in affitto alla **giovane imprenditoria giovanile**, si renderà applicabile la sola rivalutazione di cui al Decreto crescita, non essendo tali casistiche, per espressa previsione normativa di cui all'articolo 14, commi 3 e 4 L. n.441/98, incisi dalle **rivalutazioni** di cui alla richiamata **L. n. 662/96**. Ricordiamo come l'agevolazione competa a condizione che il contratto di affitto abbia una durata non inferiore a cinque anni e che i giovani non abbiano ancora compiuto 40 anni e siano coltivatori diretti o I.a.p..

Esemplificando avremo che:

	Reddito dominicale	Reddito agrario
Rendita catastale	100	100
Valore biennio 2013-2014	100X5% = 105	100X5% = 105
Valore anno 2015	100X10% = 110	100X10% = 110
a regime dal 2016	100X7% = 107	100X7% = 107

Come in occasione della precedente rivalutazione, e in perfetta coerenza (sarebbe da dire incoerenza se si considera lo Statuto del contribuente una legge con dignità propria) con l'indirizzo ormai ricorrente del Legislatore, di tali rendite incrementate si deve **tenere conto** in

sede di determinazione degli **conti** per gli anni di imposta **2014, 2015 e 2016.**

Il mancato riferimento all'anno 2014 nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale deve considerarsi una mera sbavatura che sarà corretta in sede di conversione ma che tuttavia è sintomatica dell'attenzione posta dal legislatore e dagli organi preposti ai controlli.

Ma il Governo consci del principio “*do ut des*”, non ha previsto solo interventi peggiorativi nel Decreto Crescita, ma anche norme di favore che saranno oggetto di un prossimo intervento.

PATRIMONIO E TRUST

Il trust per il passaggio dello studio professionale

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Un interessante utilizzo del **trust** è rappresentato dalla gestione e dal **passaggio ai discendenti** della **società di servizi** che svolge attività di supporto al **professionista**.

Si pensi al classico caso del **centro contabile** che eroga servizi basici e accessori per lo studio associato.

La **morte** di un **socio** crea non pochi problemi di gestione, in quanto i superstiti si possono trovare di fronte a due **scenari**:

- il **subentro** degli **eredi** del de cuius nella compagine sociale;
- il mancato subentro degli stessi ma la correlata **necessità di liquidare** loro la **quota** con potenziali problemi di tensione finanziaria.

La prima casistica risulta particolarmente critica se gli eredi difettano delle **competenze tecniche** o semplicemente dell'interesse a subentrare nella posizione del **genitore**. Generalmente, nella prassi, si opta per la seconda soluzione che, strada naturale per le **società di persone**, necessita di una apposita previsione statutaria nel caso delle società a responsabilità limitata.

Si pone però il problema di **valutare** la consistenza della **quota** e soprattutto di liquidarla, visti i tempi di magra.

La disposizione in **trust** delle quote **facilita** la **gestione** di queste situazioni per vari ordini di motivi.

Si potrebbe prevedere che la morte di un socio dello **studio professionale** (in sostanza un disponente del trust) non determini il passaggio ai suoi discendenti della suddetta quota bensì di una **somma** idonea a **liquidarli**.

E' evidente il *plus* rispetto alla mera liquidazione della quota in assenza del trust. In questo caso, i beneficiari saranno maggiormente **garantiti** in quanto il **trustee** sarà tenuto a rispettare il regolamento del trust e vi sarà un **guardiano**, magari nominato dagli eredi, che sovraintenderà alla corretta gestione degli adempimenti. Gli eredi si interfacciano con un **soggetto terzo** obbligato alla liquidazione della quota che deve **rispettare** dei criteri magari

definiti in atto da tutti i soci. Nulla vieta che possano essere previste delle **regole** che permettano l'**accesso** agli **eredi** nell'attività del centro contabile come **professionisti** o magari come **dipendenti**. La possibilità di ingresso è spesso prevista nelle ipotesi di discendenti minorenni.

Il **trust** potrebbe quindi porsi come un interessante **veicolo** per:

1. garantire il **passaggio generazionale**;
2. oppure una corretta **liquidazione** delle spettanze degli **eredi**;
3. oppure la creazione di una **opportunità di lavoro**.

E' evidente che il trust sarà interessato ad accumulare **liquidità** sotto forma di **dividendi** per crearsi la provvista necessaria per liquidare eventuali eredi senza particolare criticità. Nel frattempo tale liquidità verrà gestita in modo **conservativo** in modo che la consistenza ne risulti preservata.

Il Trust garantisce inoltre **un'unitaria e comune gestione** delle quote della società e consente di supportare le necessità della vita dei **beneficiari** mediante la creazione di un patrimonio autonomo e vincolato nel loro esclusivo interesse.

Si ribadisce come il trust possa permettere l'**ingresso** di ulteriori **soci**. Il trustee potrebbe **vendere** le **quote** della società di servizi o potrebbe essere posto in essere un **aumento** di **capitale** sociale sottoscritto da un nuovo socio.

Nella fattispecie in esame, è particolarmente delicato valutare le **clausole** del **trust** ed in particolare le clausole relative alla **nomina** e alla **revoca** del **Trustee** e del **guardiano**. In queste ipotesi sono spesso scelti soggetti professionali alla luce anche dei futuri compiti che gli stessi potrebbero trovarsi ad espletare.

Importante poi è capire fino a che punto l'atto istitutivo possa spingersi nel regolamentare **questioni di dettaglio** e quando invece è più opportuno **rinviare** ad altri **documenti** (ad esempio le lettere dei desideri) che disciplinano questioni particolari e che tengono conto delle **evoluzioni future** del mercato e dei rapporti tra i soci.

Una maggiore regolamentazione potrebbe dare più serenità ai soci ma rende più rigido l'istituto e potrebbe non considerare **eventi futuri**.

CONTENZIOSO

Vecchie sentenze che non muoiono mai

di Massimiliano Tasini

Una oramai **datata sentenza – Cass. civ. Sez. V, 30-01-2007, n. 1905** – relativa all'**obbligo di motivazione degli atti impositivi** è stata recentemente rispolverata dalla stessa Corte con significative aggiunte che riprendono un **percorso fortemente garantista**.

Iniziando dalla sentenza del 2007, la Corte rimarca che la motivazione dell'avviso di accertamento costituisce **strumento essenziale di garanzia del contribuente**, soggetto inciso nella propria sfera giuridica dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio del suo potere di imposizione fiscale. Essa assolve l'essenziale funzione di **garantire la conoscenza e l'informazione del contribuente**, nel quadro dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede che devono improntare, in quanto espressivi di civiltà giuridica, i rapporti tra fisco e contribuente.

Ne deriva, osserva la Corte, che "... *nell'avviso di accertamento, al fine di realizzare in pieno la anzidetta sua finalità informativa, devono confluire tutte le conoscenze dell'Ufficio e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata, fermo restando che tale contenuto della motivazione si atteggia, in concreto, diversamente in relazione alle singole norme applicabili nel caso specifico*".

Di tali affermazioni interessa in modo particolare la prima, relativa alla necessità che l'Ufficio espliciti tutte, e non solo alcune, delle **conoscenze di cui dispone**. Farne confluire alcune e non altre di certo non sarebbe aderente all'obbligo, che incombe sull'Amministrazione Finanziaria, di assicurare un comportamento trasparente ed imparziale: per usare le parole del **Prof. De Mita**, **l'Amministrazione non tassa a suo piacimento, ma tassa – e deve tassare – laddove ne sussistano effettivamente i presupposti**. Dunque, con la motivazione l'Ufficio illustra la scansione di quei presupposti, nonché le regole di carattere procedimentale che legittimano la stessa ad adottare un metodo di accertamento piuttosto che un altro.

Proseguendo, l'obbligo di indicare nell'avviso di accertamento i "presupposti di fatto e le ragioni giuridiche" che lo hanno determinato, persegue "... *la finalità di porre il contribuente in condizione di avere adeguata informazione delle circostanze di fatto e del titolo giuridico della pretesa impositiva, così da consentirgli di valutarne la fondatezza e quindi l'opportunità di esperire l'azione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur (cit. Cass. nn. 7991 del 1996, 15234 del 2001, 3861 e 12394 del 2002, 15842 del 2006); e tali elementi conoscitivi ... devono essere forniti all'interessato non solo tempestivamente (inserendoli cioè ab*

origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (Cass. n. 15842 del 2006)...”.

Di certo non una formalità.

Secondo la Corte (**sentenze nn. 3162 del 1976, 10969 del 1996, 17762 del 2002, 7313 del 2005**), la valutazione in ordine alla validità e congruità della motivazione dell'avviso di accertamento è compito demandato al giudice di merito e non è consentito al contribuente sollecitare dinanzi alla stessa Corte una **revisione critica del relativo giudizio**, salvo che non vengano evidenziati nel ricorso specifici errori di diritto o vizi di motivazione nel rispetto dell'art. 360 Cpc.

E veniamo alla recente **sentenza Cass. civ. Sez. V, 07-05-2014, n. 9810**.

Intanto, essa ritorna sulla **funzione della motivazione**, giudicata strumento essenziale di garanzia del contribuente, soggetto inciso nella propria sfera giuridica dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio del suo potere di imposizione fiscale, e si inserisce nell'ambito di quei presidi di legalità che, anche in forza delle norme dello Statuto dei diritti del contribuente, assolvono l'essenziale funzione di garantire la conoscenza e l'informazione dello stesso contribuente in ordine ai fatti posti a fondamento della pretesa fiscale e ai presupposti giuridici della stessa, nel quadro dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede che devono improntare, in quanto espressivi di civiltà giuridica, i rapporti tra esso e l'Amministrazione.

La motivazione ha la **funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili** dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito, e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'*an* e il **quantum** della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa.

Il meccanismo “gira” solo se nell'avviso di accertamento confluiscono **tutte le conoscenze** dell'ufficio tributario ed è esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata.

Pensiamo ad esempio a cosa succederebbe se l'Amministrazione, nell'ambito del controllo della correttezza dei prezzi di vendita di immobili indicati nelle fatture emesse, inviasse questionari agli acquirenti, ma desse poi atto dell'esistenza delle sole imposte favorevoli al fisco.

Le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i **confini del processo tributario**, che è comunque un giudizio d'impugnazione dell'atto, sì che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse e/o modificare, nel corso del giudizio, quelle emergenti dalla motivazione.

In questo ambito e con questi limiti, aggiunge la sentenza, il giudice del merito ha il potere di

qualificare autonomamente la fattispecie posta a fondamento della pretesa fiscale e di esercitare d'ufficio alcuni poteri cognitori sempre che non ne resti alterata la **sostanza dell'accertamento** in ordine agli elementi da cui esso risulti esser stato informato.

ACCERTAMENTO

Credito d'imposta nuovi investimenti: soggetti interessati

di Sandro Cerato

L'art. 18 del D.L. n. 91/2014 consente ai soggetti titolari di reddito d'impresa di fruire di un **credito d'imposta del 15%** a fronte di **investimenti in beni strumentali nuovi** compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, acquisiti nel periodo che va dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) al 30 giugno 2015. Per la **determinazione del credito d'imposta**, tuttavia, è necessario altresì tener conto della **media degli investimenti eseguiti nei cinque periodi d'imposta precedenti** (sui medesimi beni agevolabili), poiché il credito d'imposta è calcolato sull'eccedenza degli investimenti eseguiti nei periodi d'imposta interessati rispetto alla predetta media.

Focalizzando l'attenzione sui **soggetti interessati**, la disposizione di cui all'art. 18 del D.L. n. 91/2014 si riferisce a tutti i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, con la conseguenza che rientrano in tale ambito sia le imprese individuali, sia le società (di persone o di capitali), a prescindere dal regime contabile adottato. Pertanto, anche i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone) che adottano il regime di contabilità semplificata possono accedere al credito d'imposta in esame. Del pari, rientrano nei soggetti interessati anche le **imprese che determinano il reddito d'impresa con regimi forfetari o soggetti ad imposta sostitutiva**, nel cui ambito sono compresi i **contribuenti minimi**, nonché coloro che fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 13 della Legge n. 388/2000. Inoltre, tenendo conto anche delle precisazioni contenute nella **C.M. n. 44/E/2009**, emanata in occasione dell'agevolazione "Tremonti-ter", il cui ambito soggettivo è di fatto il medesimo, possono accedere al credito d'imposta anche gli **enti pubblici e privati**, diversi dalle società, nonché i trust, purchè svolgano anche un'attività commerciale. Nel caso di enti "misti", intendendosi per tali quelli che oltre all'attività istituzionale svolgono anche un'attività commerciale, l'agevolazione compete limitatamente agli investimenti eseguiti nell'ambito dell'attività commerciale. Al contrario, **sono esclusi dall'ambito applicativo** tutti quei soggetti che non producono reddito d'impresa, in primo luogo gli esercenti attività di lavoro autonomo (in forma individuale o associata), nonché le **società semplici** in quanto non produttive di reddito d'impresa.

In relazione alla data in cui i soggetti titolari di reddito d'impresa devono risultare in attività al fine di fruire del credito d'imposta, in base al contenuto dei co. 1 e 2 dell'art. 18 del D.L. n. 91/2014, è possibile distinguere le seguenti fattispecie:

- **imprese già in attività al 25 giugno 2014** (data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2014),

con **almeno cinque anni di attività**: in tal caso, il credito d'imposta è calcolato tenendo conto della media degli investimenti eseguiti nei cinque periodi d'imposta precedenti (ad esempio, per gli investimenti eseguiti nel 2014, e quindi dal 25 giugno al 31 dicembre, il credito d'imposta è pari al 15% degli investimenti eseguiti nel predetto periodo che eccedono la media degli investimenti effettuati nel quinquennio 2009 – 2013);

- **imprese già in attività al 25 giugno 2014 da meno di cinque anni**: in tale ipotesi, il credito d'imposta è calcolato con le stesse modalità previste per le imprese attive da più di cinque anni, tenendo conto tuttavia delle media degli investimenti eseguiti nei periodi d'imposta antecedenti a quelli in cui sono effettuati quelli agevolabili, anche se inferiori a cinque;
- **imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014**: per tali soggetti, l'art. 18, co. 2, del D.L. n. 91/2014, dispone che il credito d'imposta si applica con riguardo al valore degli investimenti effettuati nel periodo "agevolato". In quest'ultima fattispecie, il vantaggio è evidente, poiché trattasi di soggetti che non avendo periodi d'imposta precedenti, potranno fruire di un credito d'imposta " pieno", pari al 15% del costo sostenuto per l'acquisto di beni nuovi nel periodo agevolato.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Buon compleanno Marinella

di Chicco Rossi

Domanda: alzi la mano chi non conosce le cravatte di **Marinella**?

Oggi andiamo a **Napoli** e con l'occasione, dopo aver passeggiato allegramente per **la Riviera di Chiaia**, punteremo dritti verso **Palazzo Reale** dove potremo ammirare la mostra dedicata al **re** indiscusso delle **cravatte**.

Ma non solo, perché Marinella vuol dire gentilezza in tutte le sue manifestazioni.

Ricordo ancora quando sono andato la **prima volta**, una ventina di anni fa, in quel di Napoli con l'intento di acquistare la mia **prima cravatta** di Marinella (che tra le altre cose posseggo ancora). Mi immaginavo un negozio alla moda trasudante lusso e invece niente di tutto questo.

L'entrata è stretta come lo è il negozio dove, se non si è fortunati, si può mettere in pratica una delle tante mischie che abbiamo ammirato guardando il 6 Nazioni. A volte si trova anche la coda fin fuori dal negozio ma in questo caso, ecco che si manifesta nella sua pienezza della famiglia Marinella che gentilmente offre il caffè.

Ma per chi non ama il rischio, si può sempre andare nel vicinissimo **atelier** per scegliere la seta con cui farsi preparare una cravatta su misura (e non pensiate che il prezzo esorbiti).

Come detto **Marinella** festeggia i suoi primi **100 anni** e quindi si è regalato un gran compleanno con una **serata** tutta dedicata al **San Carlo** e la **mostra** "Un secolo di Storia, cento anni di Stile" a **Palazzo Reale** di Napoli, e quindi quale occasione migliore per unire l'utile al dilettevole?

Il Palazzo è stata una residenza della casa reale dei **Borbone di Napoli** durante il **Regno delle Due Sicilie** (le altre sono la reggia di **Capodimonte**, quella di **Caserta** e quella di **Portici**) e si affaccia su piazza del Plebiscito.

Quindi tappa forzata, prima di arrivare in piazza del Plebiscito è fermarsi in **Piazza Trento e Trieste**, angolo **Via Chiaia** a rifocillarsi con una commuovente **sfoliatella riccia** presa obbligatoriamente da **Gambrinus**, caffè storico dove si respira ancora il fascino di un tempo che fu e che purtroppo non tornerà più.

E se avete un po' di tempo, di rigore è una breve deviazione per arrivare nella **Via Toledo** di Renato **Carosone** destinazione **Gay Odin**, leggendaria cioccolateria di Napoli, fondata dall'intrepido Isidoro Odin, un giovane cioccolatiere di Alba "emigrato" all'incontrario.

Si entra e ci si presenta davanti il trionfo del cioccolato in tutte le sue espressioni, ma noi cosa andiamo a comprare? **Liquirizia** (sempre grazie **Alessandro** per l'imbeccata) forte a pezzi: sublime.

A questo punto abbiamo fatto scorta di energie e calorie e possiamo proseguire per la passeggiata verso il Palazzo che si esprime in tutta la sua grandiosità e magnificenza.

Il palazzo, commissionato dall'allora viceré **Fernando Ruiz de Castro**, VI conte di Lemos, fu eretto nel '600 al fine di ospitare il re di Spagna Filippo III.

Il palazzo ha subito nel tempo varie modifiche in ragione dei regnanti del periodo, infatti, tra il 1806 e il 1815 Gioacchino **Murat** e Carolina **Bonaparte** lo arricchirono con alcune decorazioni provenienti dalle Tuileries.

Ma è con **Umberto I** di Savoia che la facciata subisce delle modifiche consistenti nell'apertura di tante nicchie quanti furono i capostipiti delle dinastie dei sovrani che hanno regnato su Napoli. In questo modo oggi si possono ammirare le statue di Ruggero il Normanno, Federico II di Svevia, Carlo I d'Angiò, Alfonso V d'Aragona, Carlo V d'Asburgo, Carlo III di Spagna, Gioacchino Murat e ovviamente Vittorio Emanuele II.

Ma forse ne manca ancora una: **Diego Armando Maradona**, del resto le sue scarpe erano le Puma King o no? Forse quando decideranno di erigere una statua anche a Roma per il loro VIII Re..., ma questo è un altro discorso...

A questo punto, per coronare una splendida giornata non resta che andare a gustare la verace cucina partenopea, dove?

I più direbbero da **Mimì alla ferrovia** o da **Zì Teresa** al Borgo marinaro, giusto?

E invece a sorpresa andiamo vicino alla Camera di Commercio dall'**Europeo** di **Mattozzi**.

Il posto è stile retrò, in altri termini è come era in origine ma in sincerità meglio i posti genuini come questo, che quelli laccati dove poi ti servono il mitico cestino di Fantozzi alla stazione di Bologna.

Pane fatto in casa, pizza bianca e olive di Gaeta per iniziare.

A seguire alici marinate e cotte al forno come antipasto, in attesa di un'indimenticabile pasta patate e provola.

A seguire la delicata **pezzogna del Golfo di Napoli**.

Come la cuciniamo? Ma all'acqua pazza, e quindi dopo averla pulita e salata, la mettiamo in una padella dove prima abbiamo fatto imbiondire **l'aglio con il peperoncino**, a seguire abbondanti pachino, un bicchiere d'acqua e una spruzzata di vino bianco. Copriamo il tutto, e dopo venti minuti ecco pronta la nostra pezzogna, accompagnata da una riduzione del sugo prodotto.

E da bere non si può che inchinarsi davanti a un **Greco di Tufo Giallo d'Arles di Quintodecimo**.

Ma partiamo dal nome quel Giallo d'Arles in onore del paesino provenzale che ospitò quel geniaccio di **Van Gogh** nel periodo giallo della sua vita.

Il colore giallo-oro antico, è caratteristico e qui è ancora più accentuato a mezzo della breve permanenza, durante la fermentazione, in piccole botti di rovere e dalla completa assenza di interventi di chiarifica. Anche qui, come per il grande **Gaja** della scorsa settimana, siamo in presenza di **blanc de noir**, un bianco con la struttura di un rosso. All'olfatto si esalta l'albicocca e la mela cotogna. Al palato pieno e fresco. Sorprendente la persistenza aromatica e la profondità.

A dire il vero, il Giallo d'Arles, viste le sue caratteristiche richiederebbe un abbinamento con un bel capitone, un pesce grasso o dei crostacei, ma come si dice “**al cuor non si comanda**”...